

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la concessione, con le disponibilità del Fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto l'art. 3 della predetta legge regionale 80/1982, così come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che stabilisce che il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari ed agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura;

Atteso che in relazione alla suddetta previsione si rende necessaria una ricognizione periodica delle disponibilità finanziarie del Fondo, effettive e programmabili, ed una analoga valutazione dei flussi di spesa derivanti dall'attività del Fondo tale da consentire, in termini previsionali, la destinazione di una parte delle disponibilità a ciascuna delle diverse tipologie di intervento agevolato attuate;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva del Fondo le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari dei finanziamenti sono destinate al reintegro delle disponibilità finanziarie del Fondo, così come l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati;

Rilevato altresì che in aggiunta alle predette tipologie di entrata che costituiscono le disponibilità del Fondo si devono considerare i conferimenti dal bilancio regionale e le anticipazioni poste in essere ai sensi della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, commi 39, 46, 49 e 50, che prevede la costituzione del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale per la concessione di anticipazioni alle gestioni fuori bilancio di alcuni Fondi di rotazione tra i quali il Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ;

Considerato che l'articolo 2 della predetta legge regionale 80/1982, così come da ultimo dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) stabilisce in quindici anni la durata massima del periodo di ammortamento dei finanziamenti agevolati;

Considerato che la convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Banche per disciplinare la concessione dei i finanziamenti agevolati con le disponibilità del Fondo prevede che l'ammortamento dei finanziamenti medesimi avvenga in semestralità costanti posticipate;

Rilevato che l'incasso delle suddette semestralità è garantito dalle Banche che erogano i finanziamenti agevolati in base a quanto stabilito sia dalla legge istitutiva del Fondo che dalla predetta convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010, n. 1938, in base alla quale una quota dei rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo deve essere accantonata a decorrere dalla scadenza del 31 dicembre 2010 al fine della restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale ed al bilancio regionale delle anticipazioni accreditate al Fondo ai sensi della legge regionale 11/2009;

Rilevato pertanto che le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri delle quote di ammortamento in scadenza risultano individuabili con sufficiente precisione mentre non è preventivabile la quota di disponibilità conseguente alle anticipazioni eventualmente disposte dal Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui alla legge regionale 11/2009;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15,

della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 di approvazione del regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263/Pres.. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007);

Visto altresì il Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2011, n. 47/Pres. di approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli e finalizzati alla creazione di sistemi agro – energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale in attuazione dell'articolo 2, commi da 8 a 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

Visti i regolamenti recanti criteri e modalità per la concessione delle ulteriori tipologie di finanziamenti erogabili con le disponibilità del Fondo ed approvati con Decreti del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 279, 11 maggio 2009, n. 125, 1 dicembre 2009, n. 334, 18 ottobre 2010, nn. 226, 227, 228 e 229, 7 marzo 2011, nn. 43,44,45,46;

Visti l' articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011_2013), e l'articolo 2, commi da 3 a 9 e da 11 a 16, della legge regionale 18/2011 che attivano tipologie di agevolazione di nuova istituzione da realizzarsi con le disponibilità del Fondo;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 11/2011 che autorizza l'Amministrazione regionale ad impiegare, per gli interventi di cui al comma 18 dello stesso articolo, anche i rientri dei finanziamenti erogati utilizzando le anticipazioni disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;

Considerato che, per quanto riguarda l'utilizzo delle disponibilità, la previsione del flusso di richieste di finanziamenti che supporta la definizione della programmazione relativamente alla destinazione delle risorse tra le varie tipologie di intervento ha valenza meramente indicativa;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di continuare a garantire la massima flessibilità operativa del Fondo, adottare un atto di programmazione delle entrate e delle uscite che possa essere prontamente oggetto di adeguamento da parte dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali in conseguenza sia di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009, sia di nuove o mutate esigenze nell' utilizzo delle disponibilità;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato documento avente titolo: "Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l'esercizio 2012".
2. In caso di accresciute disponibilità finanziarie che dovessero affluire al Fondo con conferimenti dal bilancio regionale o con anticipazioni ai sensi della legge regionale 11/2009 o nel caso di nuove o

mutate esigenze nell'utilizzo delle disponibilità medesime il "Documento di programmazione" è aggiornato con decreto dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO